

Il risarcimento del danno alla persona in Europa: comparazione aggiornata al 2022

di Lorenzo Vismara e Francesca Nozzi, Gen Re, Milano

Una “doppia comparazione”

L’obiettivo principale di questo studio comparatistico è quello di fornire un aggiornamento dei principali mercati assicurativi europei in tema di risarcimento del danno alla persona.

Partendo dall’analisi già svolta nel 2013 “A Comparison of Compensation for Personal Injury Claims in Europe”,¹ in prima battuta verranno messe in luce le principali differenze tra i diversi ordinamenti, per poi svolgere una comparazione su base temporale, sottolineando i cambiamenti legislativi e/o giurisprudenziali intervenuti nei diversi paesi a distanza di quasi un decennio dalla precedente pubblicazione.

In tema di danno alla persona, non c’è niente di più pericoloso e potenzialmente fuorviante – in ambito assicurativo – che effettuare comparazioni tra diversi sistemi giuridici e risarcitori prendendo come punto di riferimento gli importi finali risarciti o singole parti di essi. Per questa ragione, pur prendendo in considerazione le peculiarità di ciascun Paese, l’analisi qui contenuta cerca di raggiungere il massimo grado di omogeneizzazione tra i diversi sistemi, individuando fattori comuni utili al confronto. Questo al fine di evidenziare alcune possibili tendenze di mercato nel ramo danni segnalando il potenziale impatto economico/assicurativo delle stesse.

I Paesi oggetto di analisi

Se nella precedente analisi svolta nel 2013 i mercati assicurativi oggetto di studio erano stati l’Italia, la Germania, la Francia, la Spagna e l’Inghilterra, nella versione aggiornata al 2022 si è deciso di includere anche la Polonia, vista la sua rilevanza tra i paesi dell’Est Europa in termini di raccolta premi. Il mercato assicurativo danni in Polonia ha raggiunto nel 2020 circa € 8,9 miliardi di premi (PLN 42,7 miliardi), attestando un costante aumento negli anni (+7% rispetto al 2019).

Per quanto riguarda gli altri mercati europei oggetto del presente studio, nel settore danni, al 2020, la Germania si ritrova al primo posto per raccolta premi con 133 miliardi di euro, seguita da Regno Unito e Francia rispettivamente con 87 e 82 miliardi di euro. Molto al di sotto degli importi sopra menzionati si ritrovano poi Spagna e Italia con 36 e 33 miliardi di euro².

Contenuto

Una “doppia comparazione”	1
I Paesi oggetto di analisi	1
Incidenti stradali mortali in Europa	2
Risarcimento del danno da morte	2
Il risarcimento dei danni gravi alla persona	7
Conclusioni	13

Incidenti stradali mortali in Europa

Come noto, agli inizi del secolo l'Unione Europea ha fissato un ambizioso obiettivo di riduzione dei decessi da incidente stradale nell'ordine del 50% nel decennio 2010–2020. Benché tale target non sia stato raggiunto, il numero delle morti sulle strade Europee è comunque fortemente diminuito, registrando una riduzione del 36%. Tra gli stati che hanno maggiormente contribuito a questo risultato compare la Grecia (-54%), seguita subito dopo da Spagna e Croazia (-44%), dal Portogallo (-43%), e da Italia e Slovenia (-42%).

A ciò si aggiunga che a causa della pandemia da Covid-19 si è registrata un'eccezionale riduzione del numero di incidenti mortali. In Europa il numero dei decessi registrato nel 2020 è di 18.800, circa 4.000 in meno rispetto al 2019 (-17%). La riduzione della circolazione di veicoli a causa delle restrizioni messe in atto per ridurre l'infezione da Covid-19 ha sicuramente contribuito alla riduzione menzionata.

Se si considera che in tema di morti sulle strade la media mondiale si attesta a 180 morti per milione di abitanti³, con una media di 42 morti il continente Europeo è il più sicuro al mondo. In Europa le strade più sicure restano in Svezia con 18 morti per milione di abitanti, mentre la Romania registra il dato più sfavorevole con 85 decessi per milione di abitanti.

L'Unione Europea, peraltro, ha recentemente confermato il target di azzerare morti e lesioni gravi a seguito di incidente stradale entro il 2050.

Volendo limitare l'analisi agli Stati oggetto d'esame, nel 2020 si sono registrati 22 decessi pr milione di abitanti in Gran Bretagna (-34% rispetto al 2010), 29 decessi per milione di abitanti in Spagna (-44%), 33 in Germania (-25%), 39 in Francia (-36%), 40 in Italia (-42%). Chiude la lista la Polonia con il numero più alto di 65 decessi (-37%)⁴.

In conclusione, nonostante i costanti miglioramenti in tema di sicurezza stradale e dei veicoli e la conseguente riduzione dei decessi, gli incidenti stradali restano la maggiore causa di morte giovanile (età considerata da 15 a 30 anni). I maggiori rischi riguardano giovani di sesso maschile su due ruote. Nel 2019 in Europa si sono registrate 5.182 morti giovanili⁵ costituendo il 23% di tutti i decessi da incidente stradale⁶. Si segnala tuttavia come elemento positivo che nella decade 2010-2020 il numero di decessi di giovani lungo le strade si è ridotto del 34%, il che costituisce un ottimo risultato se si considera che per gli altri gruppi di età la riduzione registrata negli anni si attesta intorno al 19%.

In Italia purtroppo, a causa di un largo utilizzo di veicoli a due ruote, le morti di giovani lungo le strade costituiscono il 25% di tutti i decessi, rispetto al solo 18% della media Europea.

Risarcimento del danno da morte


Prima di esaminare le diverse modalità di quantificazione del danno da morte nei principali mercati europei, occorre tenere presente che questa stessa metodologia risarcitoria trova applicazione non solo nell'ambito dell'assicurazione RCA ma anche in settori assicurativi molto diversi, quali responsabilità civile medica o RCO che, sfortunatamente, registra un numero molto alto in termini di mortalità (nel 2021 in Italia vi sono state 1.221 morti sul lavoro).

L'analisi comparatistica dei diversi sistemi risarcitori europei è basata su due casi di studio: il primo, che attiene alla morte di un 41enne sposato con figli, rappresenta il picco più alto n termini di importi erogati a risarcimento; il secondo (morte di un adolescente) si configura invece come uno dei casi più frequenti di incidente stradale.

In entrambi i casi verrà effettuata una doppia analisi comparatistica: *in primis* si effettuerà un confronto tra i diversi standard risarcitori riconosciuti nei sistemi Europei oggetto di analisi. In seconda battuta si procederà con una comparazione "temporale" mettendo a confronto i valori risarcitori attuali con le stime effettuate nell'analisi del 2013, al fine di evidenziare le differenze legate agli aggiornamenti normativi e/o giurisprudenziali intervenuti in un decennio.



Grafico 1 – Caso 1: Morte di un uomo 41enne – impiegato con retribuzione annua di € 40.000. Moglie, 2 figli (6 e 9 anni), un genitore e un fratello



Come dimostra il grafico 1, nonostante la volontà di armonizzazione dimostrata dall’Unione Europea, continuano a osservarsi numerose differenze in merito al risarcimento del danno mortale tra gli stati oggetto di analisi.

Nonostante un’apparente assonanza dei sistemi risarcitori in Italia e Francia, entrambi basati su tabelle di risarcimento create e aggiornate dalle Corti di merito, permane tra i due sistemi un’enorme differenza in termini di quantificazione del danno di carattere non patrimoniale.

Il sistema spagnolo si basa invece su parametri risarcitori imposti *ex lege*, recentemente riformati con l’introduzione del Nuovo Baremo entrato in vigore nel 2016.

Il sistema risarcitorio inglese (Inghilterra e Galles) è governato da disposizioni di legge principalmente generate da due Statuti. La *Law Reform Act* del 1934 riguarda il danno da sofferenza patito dal de cuius prima della morte e le spese funerarie. Mentre il *Fatal Accidents Act* del 1976 attiene principalmente al danno non patrimoniale (“da lutto”) subito dai congiunti del defunto.

I sistemi risarcitori tedesco e polacco, benché con notevoli differenze in termini di quantificazione, sono entrambi governati dall’applicazione di disposizioni cogenti previste *ex lege* che non specificano però veri e propri metodi di liquidazione, lasciati invece alla discrezionalità delle Corti.

Il principale elemento che contribuisce a rendere tutti questi sistemi profondamente diversi è sicuramente rappresentato dal significato e dalla diversa connotazione e quantificazione del **danno non patrimoniale**.

Il danno non patrimoniale per la perdita del congiunto

Dal grafico 1 emerge immediatamente quella che si potrebbe definire l’**anomalia italiana**, caratterizzata dall’enorme peso economico del danno non patrimoniale rispetto al totale del risarcimento. Come noto, il sistema risarcitorio italiano si fonda sull’applicazione di tabelle di derivazione tribunizia, mancando alcun parametro o riferimento di legge in tal senso. Mancando quindi una indicazione normativa, i maggiori Tribunali (Milano, Roma, Venezia e Lecce) hanno iniziato, a partire dagli anni ’90, a creare delle proprie tabelle di liquidazione. In questo scenario, le tabelle milanesi hanno iniziato ad acquisire sempre maggiore riconoscimento fino a diventare le più utilizzate in assoluto, acquisendo valenza “paranormativa”⁷. Tuttavia, venendo ai giorni nostri e con specifico riferimento al danno da morte, si segnala che recentemente la leadership

delle tabelle di Milano sta subendo molteplici “minacce” a causa di diverse sentenze emesse dalla Suprema Corte a partire da Aprile 2021⁸. Dette pronunce, infatti, tendono a valorizzare l’utilizzo di un sistema di liquidazione a punti a scapito del sistema milanese fondato su range di liquidazione. Secondo nostre stime basate su un’analisi di sinistri mortali da noi valutati, laddove tutti i tribunali italiani applicassero le tabelle romane in luogo delle meneghine o se tutte le negoziazioni stragiudiziali si basassero sulla struttura a punti indicata dalle tabelle romane, questa tendenza potrebbe generare un aumento nelle quantificazioni dei risarcimenti stimabile tra il 5% e il 6%.

Come segnalato inizialmente, anche in **Francia** il sistema risarcitorio relativo al danno da morte è basato su parametri tabellari creati da singoli tribunali o su base regionale. Le tabelle francesi, benché non cogenti, sono largamente utilizzate sia nella pratica di gestione e negoziazione stragiudiziale dei sinistri, sia dai giudici nei vari procedimenti. Tuttavia, a ulteriore dimostrazione dell’unicità del sistema italiano nel panorama europeo, gli importi riconosciuti in Francia per il risarcimento del danno da morte ammontano a circa un decimo rispetto alle somme stimate dalle tabelle di Milano⁹.

La **Spagna** prevede un sistema risarcitorio di matrice legislativa chiamato “Baremo”, introdotto nel 1995 e recentemente aggiornato con l’ultima versione entrata in vigore a gennaio 2016. Il risarcimento in caso di sinistro mortale è regolato dagli articoli 61 e seguenti della legge. In caso di decesso, sono previste 3 tipologie di danno: il danno non patrimoniale “base”, la personalizzazione del danno non patrimoniale e il danno patrimoniale. La personalizzazione può far incrementare il danno “base” fino al 25% a seconda delle circostanze relative al caso concreto (ad esempio, nel caso in cui dal sinistro derivi la morte di entrambi i genitori oppure in caso di morte di un figlio unico la quota di personalizzazione aumenta notevolmente).

In **Galles** e **Inghilterra**, ai sensi del *Fatal Accidents Act* del 1976, è previsto il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte del congiunto derivante da fatto illecito. L’importo di tale posta di danno, come da ultimo aggiornamento effettuato a maggio 2020, equivale complessivamente a £ 15.120. Tale somma, erogata in favore degli aventi diritto del defunto (individuati esplicitamente nei soli genitori del figlio minore di 18 anni o nel coniuge), ha la funzione di fornire assistenza pratica ai congiunti stretti e di riconoscere che il decesso è stato determinato da fatto illecito, punendo in questo modo la parte responsabile. La Scozia invece, in forza del *Damages Scotland Act* del 2011, prevede una forma risarcitoria di carattere non patrimoniale (c.d. “Loss of Society”) che non solo include anche altri congiunti oltre al nucleo familiare stretto (genitori, nonni e fratelli) ma che riconosce risarcimenti molto più elevati rispetto al sistema inglese¹⁰. Per queste ragioni, il sistema risarcitorio applicato in Inghilterra e Galles ha scaturito importanti critiche. Si registra infatti una pressione costante da parte della lobby dei danneggiati volta ad avvicinare il sistema risarcitorio inglese a quello scozzese, soprattutto in termini di *quantum*.

A partire dal 2017, grazie alla modifica operata al Codice Civile tedesco, e più precisamente al §844 (3) BGB¹¹, anche la **Germania** ha introdotto e riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. La disposizione di legge consente l’accoglimento delle richieste risarcitorie, previa dimostrazione della causa di morte (da fatto illecito). Quanto invece al requisito dell’affezione, lo stesso si presume per quanto riguarda coniugi, figli e genitori, mentre è subordinato al supporto probatorio per gli altri parenti del deceduto. Il legislatore non ha tuttavia indicato un ammontare fisso da liquidare per detta tipologia di danno, lasciando la quantificazione alla discrezionalità delle Corti. A distanza di 5 anni dall’introduzione della Novella, è possibile stabilire che, in media, l’importo riconosciuto si aggira intorno alla somma di € 10.000 per ogni avente diritto.¹²

Dal 2008 anche nell’ordinamento **polacco** è stato introdotto, per specifica disposizione di legge, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. Anche in questo caso la legge non stabilisce un importo fisso ma la quantificazione è lasciata alla discrezionalità dei Tribunali. Sulla base della odierna giurisprudenza, a seconda del legame di parentela con il congiunto e di altre circostanze di fatto, in media gli importi liquidati si aggirano in un range che varia da € 5.000 a € 20.000 per ogni avente diritto.

La componente patrimoniale del danno per la perdita del congiunto

Come facilmente desumibile dal Grafico 1, nella maggior parte dei sistemi risarcitori la componente patrimoniale si configura come la voce di danno maggiormente valorizzata in un caso quale quello qui in esame (decesso di un adulto con reddito e un nucleo familiare totalmente, o parzialmente, a suo carico).



Risulta quindi interessante esaminare brevemente come questa posta risarcitoria venga valutata e quantificata nei diversi sistemi.


Alla luce della recente riforma relativa al Nuovo Baremo, in **Spagna** la componente patrimoniale del risarcimento assume un ruolo molto più rilevante rispetto al passato. Il Nuovo Baremo ha infatti completamente rimodellato il metodo di quantificazione del danno patrimoniale, basandosi sul principio della *restitutio ad integrum*. Il calcolo della componente patrimoniale del risarcimento trae origine da un preciso modello attuariale: il reddito netto viene moltiplicato per un coefficiente risultante dalla combinazione di diverse variabili. Rispetto ai sinistri mortali una percentuale minima del 10% resta allocata per coprire i bisogni propri della vittima (c.d. quota *sibi*), per la restante percentuale la legge prevede poi diversi criteri di allocazione a seconda delle circostanze del fatto concreto: ad esempio, in caso di un solo congiunto, è prevista una quota del 60% in favore del coniuge/genitore/figlio; laddove i congiunti reclamanti siano più di uno la quota verrà allocata diversamente tra gli aventi diritto. Altri fattori quali la durata della dipendenza economica di un soggetto, il rischio di morte e i tassi di interesse vengono altresì presi in considerazione.¹³

A parte la recente riforma spagnola, i metodi di calcolo e quantificazione del danno patrimoniale risultano piuttosto simili tra i diversi sistemi esaminati. Le notevoli differenze nelle stime finali sono principalmente legate a singole peculiarità di ciascun sistema, quali le tavole di mortalità utilizzate nello sviluppo dei conteggi (molto aggiornate in Francia e Germania, meno in Italia) o l'applicazione di specifici criteri di origine giurisprudenziale. In Germania, ad esempio, prima di effettuare il calcolo della quota di mantenimento in favore dei congiunti superstiti, viene detratta una quota fissa di reddito che sarebbe stata comunque utilizzata per le necessità quotidiane della famiglia (c.d. costi fissi). Questo importo viene quindi aggiunto alle voci di danno richieste a titolo risarcitorio dal coniuge e dai figli della vittima.

Nel **sistema polacco** il risarcimento del danno patrimoniale costituisce una somma accessoria rispetto alle prestazioni sociali corrisposte dallo Stato in favore della famiglia. Osservando il nostro caso di studio, in base ai principi di diritto civile polacco, la vedova non ha diritto a percepire alcuna quota di reddito del marito prima di raggiungere l'età pensionabile. Questo poiché il sistema parte dal presupposto che il coniuge dovrebbe essere in grado di lavorare e generare reddito. Quanto invece ai figli, il sistema polacco riconosce un *quantum* di danno patrimoniale sotto forma di rendita pensionistica fino al momento del loro "affrancamento" dalla casa genitoriale e fino al termine degli studi (soglia ipoteticamente stabilita a 25 anni).

Grafico 2 – Analisi comparativa su base temporale: stime al 2013 Vs stime al 2022

Caso 1: Morte di un uomo 41enne – impiegato con retribuzione annua di € 40.000. Moglie, 2 figli (6 e 9 anni), un genitore e un fratello



Tutti i sistemi risarcitori presi in considerazione nella presente analisi denotano aumenti significativi, determinati per lo più da un decennio di inflazione che dispiega i propri effetti principalmente sulla componente patrimoniale del danno. Passando in veloce rassegna i diversi sistemi, risulta immediatamente evidente il notevole aumento del 114,9% osservabile in Spagna, principalmente dovuto all'aggiornamento sulla quantificazione del danno patrimoniale introdotta con il nuovo Baremo. Nella versione del Baremo vigente al 2013, infatti, era prevista l'applicazione di un importo fisso a titolo di risarcimento del danno da morte, a seconda del legame di parentela con il *de cuius*. Detti importi fissi erano poi soggetti a variazioni a seconda del reddito percepito dalla vittima.

Più in generale l'analisi comparativa a livello temporale rivela numerose altre variazioni intervenute nei diversi sistemi legislativi esaminati, di seguito meglio specificate.


Un'altra notevole modifica è intervenuta, come detto, in **Germania** a causa dell'introduzione *ex lege*, avvenuta nel 2017, del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. Infatti, al momento dell'analisi svolta nel 2013, il sistema tedesco non contemplava alcun importo risarcitorio per danno non patrimoniale da morte del congiunto, mentre era prevista una somma risarcitoria solo nel caso in cui il soggetto reclamante avesse subito una lesione diretta alla propria salute, quale danno biologico proprio, causalmente connesso con il decesso del proprio congiunto.

Le **stime francesi** denotano invece un incremento principalmente legato all'inflazione e al cambiamento delle tabelle di capitalizzazione di riferimento.

Per quanto riguarda il sistema di **Inghilterra e Galles**, dato conto del leggero aggiornamento del "danno da lutto", attualmente ammontante a £ 15.120, il resto del significativo aumento nella stima è determinato dall'impatto inflattivo sulla componente patrimoniale del danno.

L'enorme differenza dei diversi sistemi risarcitori europei in tema di danno non patrimoniale risulta ancora più evidente nel secondo caso di studio, attinente alla morte di un adolescente.

Gráfico 3 – Caso 2: Morte di uno studente di 17 anni. Genitori, sorella di 14 anni e 2 nonni




Nel grafico di cui sopra la componente patrimoniale del risarcimento, che appare del tutto trascurabile, è per lo più rappresentata da spese funerarie, aspettative future e perdita di quei contributi alle faccende domestiche potenzialmente attesi dalla giovane vittima (in Germania in particolare).

Per quanto riguarda invece il danno non patrimoniale, anche in questo caso risulta in modo piuttosto rilevante l'enorme divario sussistente tra il sistema risarcitorio italiano e quello degli altri paesi europei.

Grafico 4 – Analisi comparativa su base temporale: stime al 2013 Vs stime al 2022

Caso 2: Morte di uno studente di 17 anni. Genitori, sorella di 14 anni e 2 nonni



Come presumibile, vista la poca rilevanza della componente patrimoniale del danno, la comparazione temporale di cui sopra non risente dell'impatto dovuto alla riforma spagnola del Nuovo Baremo. Tutte le altre variazioni sono sostanzialmente assimilabili a quelle già espresse sopra nella valutazione comparativa del caso 1.

Un commento che può segnalarsi attiene al sistema risarcitorio nostrano: il risarcimento del danno non patrimoniale relativo alla lesione del rapporto nonno/nipote è stato introdotto per la prima volta nell'edizione del 2009 delle tabelle milanesi, sotto forma di un minimo e un massimo. L'attuale edizione 2021 delle tabelle di Milano stabilisce un range compreso tra € 24.000 e € 146.000, a seconda di specifiche circostanze di fatto, tra cui l'intensità del legame, l'eventuale convivenza e l'età della vittima. In media, gli importi standard adottati nelle definizioni stragiudiziali si attestano all'interno della minore forbice compresa tra € 25.000 e € 50.000. Tuttavia, occorre segnalare come ultimamente si registri una sempre maggiore tendenza a riconoscere importi più consistenti per questa specifica posta di danno.

Il risarcimento dei danni gravi alla persona


Dall'analisi dei dati relativi agli incidenti stradali avvenuti in Europa, emerge che il costante calo di decessi registrato negli ultimi anni non è accompagnato da una simile diminuzione di danni gravi alla persona. Da questo punto di vista è infatti possibile affermare, con elevato grado di certezza, che le stesse ragioni che hanno contribuito alla diminuzione delle morti sulle strade hanno determinato un aumento delle lesioni gravissime alla persona, con necessità di assistenza a vita degli infortunati. Difatti, i costanti progressi della medicina chirurgica e dei trattamenti di cura insieme a una sempre maggior sensibilizzazione alle tematiche di sicurezza stradale sono fattori che hanno massicciamente contribuito a far diminuire i decessi stradali, ma lo stesso non può dirsi, purtroppo, in tema di gravi lesioni alla persona.

Sulla base dell'ultimo PIN report (15a edizione del "Annual Road Safety Performance Index"), pubblicato a giugno 2021 dal Consiglio Europeo per la sicurezza dei trasporti, nell'ultimo decennio il numero delle lesioni gravi alla persona a seguito di incidente stradale in Europa è rimasto pressoché invariato¹⁴, per poi registrare un notevole calo nel 2020. Rispetto al 2020

infatti la frequenza degli incidenti stradali è di molto diminuita, principalmente a causa delle restrizioni alla circolazione introdotte dai diversi governi per combattere la pandemia da Covid-19.

Nei grafici a seguire, analogamente all'analisi svolta nel 2013, verrà effettuato un esame comparatistico prendendo a riferimento una lesione tra le più gravi che possano occorrere, ovvero un caso di tetraplegia subito da un uomo adulto, con reddito e nucleo familiare totalmente o parzialmente a suo carico. La tetraplegia o quadriplegia è una paralisi del torso e di tutti e quattro gli arti, conseguente ad un trauma o a una malattia.

Grafico 5 – Caso di studio: tetraplegia di 41enne, impiegato con retribuzione annua di € 40.000. Moglie, 2 figli (6 e 9 anni)



Il danno non patrimoniale

Dall'esame del grafico di cui sopra è possibile rilevare come la componente non patrimoniale del danno continui a registrare una quantificazione molto elevata in Italia, dove la stima di tale voce di danno arriva a raggiungere il doppio rispetto alla valutazione francese, il triplo della tedesca, per arrivare addirittura a cinque volte la quantificazione basata sul diritto di Inghilterra e Galles.

In Italia infatti la componente non patrimoniale del danno acquisisce un ruolo di carattere "compensativo" rispetto alla componente patrimoniale che, come facilmente rilevabile dal grafico, assume una valenza minoritaria rispetto a quella degli altri sistemi.

In via del tutto generale è possibile affermare che in Italia, Francia e Spagna il sistema risarcitorio relativo alle lesioni gravi alla persona si basa su tabelle risarcitorie. C'è tuttavia un'unica grande differenza, come specificato peraltro in merito ai sinistri mortali: le tabelle poste a parametro risarcitorio per Italia e Francia non derivano dalla legge ma sono il frutto di un costante aggiornamento delle diverse Corti di riferimento, mentre il sistema spagnolo si basa su tabelle di derivazione legislativa e, in quanto tali, obbligatoriamente applicabili. Quanto invece a Germania, Inghilterra e Polonia il risarcimento di questa tipologia di danni deriva da precedenti giurisprudenziali.

In **Spagna** il sistema del Baremo introdotto ex lege nel 1995 e recentemente aggiornato con l'ultima versione entrata in vigore nel gennaio 2016, si configura come un sistema risarcitorio tabellare a punti: a ogni tipologia di lesione alla persona corrisponde uno specifico numero di punti di invalidità richiesti dal danneggiato, previa valutazione medico-legale. Di conseguenza alla specifica quantificazione dei punti di invalidità corrisponde un determinato importo a titolo risarcitorio.

Così come già menzionato sopra in tema di sinistri mortali, Il sistema risarcitorio spagnolo contempla 3 tipologie di danno: danni non patrimoniali “base”, personalizzazione dei danni non patrimoniali e danni patrimoniali¹⁵. Per i danni particolarmente gravi, oltre al danneggiato, sono potenzialmente titolati a chiedere un risarcimento anche i prossimi congiunti conviventi con il danneggiato.

In **Italia**, come già specificato sopra, il Legislatore non ha (ancora¹⁶) stabilito alcun parametro tabellare obbligatorio per legge, pertanto il sistema risarcitorio si è sviluppato sulla base di parametri tabellari di derivazione tribunizia. Come menzionato nella sezione relativa al risarcimento del danno da morte, in seguito alla nota sentenza 12408/2011 della Suprema Corte di Cassazione (c.d. “Amatucci”) le tabelle di Milano hanno acquisito una valenza “*paranormativa*”¹⁷ costituendo valido strumento atto a calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Il danno viene quantificato in forza di un sistema a punti percentuali da 1% a 100% a seconda della gravità della lesione alla salute. Il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale si configura quindi come il risultato di una determinata percentuale di invalidità permanente associata all’età del danneggiato, in termini inversamente proporzionali.

Conformemente all’ultimo orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l’ultima edizione delle tabelle milanesi del 2021 fa riferimento a valori monetari medi relativi ad una lesione standard (c.d. danno biologico), per poi contemplare una percentuale in aumento per la sofferenza interiore (c.d. danno morale) che può arrivare fino al 25% per i danni particolarmente gravi, previa prova specifica delle circostanze peculiari di fatto.

In **Francia** il sistema del risarcimento delle lesioni alla persona si basa sulla cosiddetta Nomenclatura “*Dintilhac*”, creata da una commissione presieduta dal magistrato francese Jean-Pierre Dintilhac nel 2005. Questa relazione, sebbene mai formalizzata da una legge, costituisce parametro di riferimento in tema di risarcimento del danno da lesioni. Si tratta di una lista di tutti i danni risarcibili (patrimoniali e non) descritti in maniera dettagliata per metodo di valutazione e forma di risarcimento. Le tabelle risarcitorie di derivazione giurisprudenziale fanno quindi riferimento costante a questa lista di voci di danno. Sulla base dei suddetti parametri la lesione più grave dal punto di vista non patrimoniale è costituita da “*AIPP – Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique*” che corrisponde a un deficit di carattere permanente dell’integrità psicofisica del soggetto oltre al danno da sofferenza. Questa tipologia di danno viene espressa in percentuale in una scala da 1% a 100% cui ogni Corte d’Appello assegna un valore monetario in funzione crescente del tasso di invalidità e decrescente in funzione dell’età della vittima¹⁸. Sempre sulla base della Nomenclatura “*Dintilhac*”, le tabelle stabiliscono dei range di risarcimento “morale” (generalmente su scala da 1 a 7) a seconda del grado di sofferenza patita. L’ultima versione del “*Recueil méthodologique commun pour l’indemnisation des dommages corporels*” suggerisce un massimo di € 2.000 di risarcimento per i danni lievi (“*très léger*”). Invece per le lesioni più gravi (“*très important*”) l’importo che può essere riconosciuto varia da un range compreso tra € 50.000 e € 80.000 a seconda della gravità del caso specifico. Viene invece rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione dei danni attinenti a questioni di carattere sessuale o di relazione o ad attività ricreative/sportive (“*préjudice d’agrément*”) o danni da impossibilità di costituire una famiglia a causa del grave danno subito (“*préjudice of établissement*”). In Francia questa tipologia di danni si quantificano generalmente in una forbice compresa tra € 20.000 e € 50.000 a seconda delle circostanze del caso concreto e dell’età della vittima.

Inghilterra e Galles non sono dotate di un sistema risarcitorio tabellare. Il singolo giudice chiamato a valutare il caso quantifica (o nega) il risarcimento sulla base dei precedenti giurisprudenziali più vicini al caso di specie. Tuttavia, a partire dal 1992, un’importante istituzione incaricata della formazione dei futuri magistrati ha elaborato delle linee guida (“*Judicial*



College Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases”) periodicamente aggiornate e giunte ora alla 15a edizione. Queste linee guida sono diventate lo strumento maggiormente utilizzato dagli operatori del settore nel determinare i risarcimenti dei danni alla persona. I suddetti parametri di riferimento associano a ogni tipologia di lesione un determinato range di importi risarcitori, comprensivi di ogni possibile voce di danno non patrimoniale.


Analogamente in **Germania** il danno non patrimoniale si configura in modo omnicomprensivo con lo “*Schmerzensgeld*” a cui sono ricondotte tutte le conseguenze non patrimoniali del danno, come previsto dall’art. 253 del codice civile tedesco (BGB). Nel valutare lo *Schmerzensgeld* il giudice dovrà pertanto tener conto della severità delle lesioni, dell’età della vittima, dell’intensità del dolore e di ogni altra circostanza influente sul danno complessivo. In queste valutazioni i giudici e gli operatori del mercato sono “supportati” da raccolte giurisprudenziali appositamente redatte anche da istituzioni private e che sono utilizzate quali parametri di riferimento pur non avendo alcun valore legislativo o di precedente giurisprudenziale vincolante. Nei casi più gravi questo risarcimento può raggiungere somme prossime a € 500-600.000, eventualmente riconosciute sotto forma di rendita.

In **Polonia** la componente non patrimoniale del danno grave alla persona sta registrando un costante aumento in termini di *quantum* e varietà di tipologie di danno risarcite. La Suprema Corte polacca ha recentemente introdotto una nuova voce di danno: con la pronuncia del 27 marzo 2018 (III CZP 36/17) la Corte ha dato applicazione all’art. 448 del codice civile che ha riconosciuto il c.d. “*danno riflesso*”, ovvero quel danno patito dai congiunti vicini alla vittima della lesione. Questa tipologia di danno trova la sua giustificazione nell’alterazione / lesione della relazione familiare tra i soggetti. Trattandosi di una voce di danno molto recente, la quantificazione verrà meglio affinata in futuro grazie ai precedenti giurisprudenziali. Per il momento si utilizza comunemente una quantificazione standard di € 10.000 per congiunto.

Quanto invece al danno non patrimoniale sofferto direttamente dalla vittima, la quantificazione si aggira intorno ai € 120.000, pur in mancanza di un importo fisso che varia a seconda del caso di specie valutato dalle singole corti.

Grafico 6 – Analisi comparatistica su base temporale: stime al 2013 Vs stime al 2022

Caso di studio: tetraplegia di 41enne, impiegato con retribuzione annua di € 40.000. Moglie, 2 figli (6 e 9 anni)



Il grafico di cui sopra rappresenta una comparazione su base temporale, mettendo a confronto le stime effettuate al 2013 con le valutazioni attuali dei singoli danni nei diversi paesi.

Dal punto di vista del danno non patrimoniale non si registrano particolari differenze se non legate a un generale incremento da inflazione. Relativamente al sistema **tedesco** occorre tuttavia segnalare una recente tendenza a riconoscere importi sempre maggiori, specialmente per le lesioni particolarmente gravi, con conseguenti notevoli limitazioni all'integrità psicofisica del soggetto danneggiato.

Il danno patrimoniale e le spese di assistenza futura

Al contrario, volendo esaminare la componente patrimoniale del risarcimento, si notano diversi e notevoli incrementi. Primo fra tutti il massiccio aumento in Spagna legato all'introduzione del Nuovo Baremo che, come già specificato, ha completamente rimodellato questa voce risarcitoria.

La maggiore differenza esistente tra le diverse quantificazioni attiene, senza dubbio alcuno, alla valutazione della componente patrimoniale del risarcimento e, più nello specifico, al ruolo che le spese di assistenza detengono in ogni sistema di riferimento. Andando a esaminare nel dettaglio questa specifica voce di danno, emerge immediatamente che le spese di assistenza futura incidono enormemente sulla quantificazione complessiva del risarcimento. Dalla comparazione delle stime fatte ora e nel 2013, come rappresentato nel seguente grafico 7, è possibile segnalare che questa particolare voce di danno riveste una rilevanza sempre crescente, assumendo un ruolo chiave ai giorni nostri.

Grafico 7 – Incidenza della spese di assistenza futura sul risarcimento totale

	Italia	Francia	Germania	Spagna	Inghilterra	Polonia
2013	17.98%	54.27%	45.38%	29.05%	72.69%	n.a.
2022	23.12%	65.60%	47.06%	56.57%	76.14%	62.22%

Il diverso peso percentuale delle spese di assistenza futura sulla totalità del risarcimento deriva non solo dalla struttura dei singoli sistemi risarcitori, ma dai sistemi nazionali sanitari, sociali e assistenziali dei diversi stati.

In primo luogo, l'unico sistema giuridico in cui questa voce di danno è già prevista dalla legge è ancora una volta la **Spagna** in cui il (Nuovo) Baremo prevede un importo massimo di risarcimento laddove vi sia necessità di un'assistenza futura e continuativa da parte della vittima. Come già segnalato in precedenza, la quantificazione del danno patrimoniale costituisce uno dei maggiori elementi di novità della riforma introdotta con il Nuovo Baremo nel gennaio 2016.

Una importante novità introdotta dal Nuovo Baremo riguarda l'anticipazione delle spese relative a cure e assistenza futura, che l'assicuratore deve pagare direttamente al servizio sanitario nazionale. Al danneggiato saranno direttamente risarcite le spese per protesi o cure domiciliari o ambulatoriali, per dispositivi medicali e per le modifiche necessarie alla sua abitazione e i conseguenti costi per consentire la mobilità del soggetto (ad esempio, modifica dell'auto e altre necessità).

L'importo suddetto è il risultato della moltiplicazione del costo dei servizi assistenziali (1,3 volte il salario minimo legale) per un valore relativo alla lesione e che varia a seconda di diversi elementi quali il diritto del leso a farsi assistere da soggetti terzi, la durata dell'assistenza necessaria, l'età del soggetto, la stima di sopravvivenza futura e il tasso di attualizzazione.

Prendendo in esame i restanti sistemi risarcitori e la rilevanza assunta per ognuno di essi delle spese di assistenza futura, è possibile notare, ancora una volta, l'**anomalia italiana**.

In Italia le spese di assistenza costituiscono (solo) il 23% dell'importo risarcitorio complessivamente quantificato, mentre ad esempio in Germania le spese di assistenza pesano per il 47% e in Inghilterra toccano addirittura il 76% del risarcimento complessivamente stimato.

In Polonia invece, pur costituendo le spese di assistenza una componente piuttosto rilevante del risarcimento complessivo (62%) va tuttavia segnalato che la stima complessiva risulta nettamente più bassa rispetto a tutti gli altri Paesi oggetto di analisi.

Italia e Polonia, infatti, si distinguono per avere una quantificazione risarcitoria della componente patrimoniale del danno decisamente più ridotta rispetto agli altri paesi. La principale differenza sta nel fatto che i servizi di assistenza futura in Germania, Francia e Inghilterra – a seconda delle esigenze del danneggiato e della disponibilità del sistema sanitario – sono forniti sia da enti pubblici sia da strutture private, con conseguente diritto di rivalsa totale nei confronti del soggetto civilmente responsabile. In Italia, in virtù di un prelievo che viene effettuato alla fonte su ogni premio di Rc Auto in favore del Servizio Sanitario Nazionale (il 10,5% del premio RCA, circa € 1,3 miliardi nel 2020), tale rivalsa non viene esperita ed è quindi lo stesso Servizio Sanitario Nazionale che, congiuntamente con le Regioni e spesso in regime di contributo o convenzione con enti privati, eroga la maggior parte dei servizi necessari all'assistenza dei macrolesi. Questa è una delle principali ragioni per cui la voce di danno relativa alle spese di assistenza futura in Italia è spesso oggetto di negoziazione e liquidata sulla base di una somma forfettaria.

In **Inghilterra** i danneggiati conservano il diritto di accedere ai servizi sanitari e assistenziali finanziati al livello pubblico, ma il risarcimento non è subordinato al loro utilizzo. Anche laddove ciò genererebbe un maggiore arricchimento, i danneggiati hanno comunque il diritto di rivendicare integralmente i costi relativi alle spese di assistenza privata, anche rivolgendosi ai servizi pubblici finanziati dallo stato. Al di là di alcune specifiche eccezioni, nel complesso le stime e gli importi a riserva relativi al risarcimento di danni gravi alla persona sono parametrati su una quantificazione basata su un regime terapeutico e di assistenza (privata) completo.

Con specifico riferimento al **sistema inglese**, il grafico 7 mostra un sensibile incremento dell'ammontare relativo ai costi di assistenza: dalla comparazione tra le analisi condotte nel 2013, in cui dette spese ammontavano a circa € 6 milioni, alla stima attuale (€ 14 milioni circa) emerge visibilmente che i costi relativi alle spese di assistenza futura sono ad oggi più che raddoppiati. All'origine di tale aumento risiedono diversi fattori, tra i quali principalmente i precedenti giurisprudenziali che

hanno man mano determinato in modo sempre più appropriato le tariffe orarie per l'assistenza infermieristica domiciliare e per l'assistenza clinica e le condizioni contrattuali degli stessi "care giver" (ad es. in termini di ferie retribuite e loro trattamento pensionistico). Si registra inoltre una sempre maggiore pressione da parte dell'opinione pubblica, avallata dalle decisioni dei giudici, sull'utilizzo di terapie *ad hoc* e strutture terapeutiche di ultimissima generazione dotate di attrezzature e strumentazione d'avanguardia molto costose.

Oltre a quanto già menzionato sopra, sussistono poi altre differenze tra i sistemi risarcitori relativamente ai metodi di calcolo delle spese di assistenza futura e alle modalità di pagamento di tali importi. In **Francia** esistono veri e propri accordi che spesso ricalcano le tabelle risarcitorie predisposte dai tribunali e che illustrano in dettaglio le modalità di calcolo di tali spese, fornendo indicazioni quali il numero minimo di giorni e di ore di assistenza necessari a garantire una cura adeguata, il costo orario e

il tasso di indicizzazione delle spese nonché gli eventuali tassi di sconto da applicare in caso di capitalizzazione attesa. Con particolare riferimento a quest'ultima situazione, occorre sottolineare come nei sistemi in cui le spese di cura e assistenza sono maggiori, le stesse vengono erogate sotto forma di rendita. Per il calcolo della rendita vengono utilizzati rigorosi criteri matematico-attuariali che rendono necessario per gli operatori del settore assicurativo allocare riserve molto elevate per poter far fronte ai pagamenti programmati nel tempo.

A proposito di rendita, in **Inghilterra** e **Galles**, i cosiddetti "Ordini Periodici di Pagamento" (PPOs *Periodical payments orders*), il cui calcolo è basato su indicizzazioni molto elevate (paramtrate ai costi del settore medico-assistenziale), hanno per molti anni caratterizzato il sistema risarcitorio nei casi di macrolesione considerato che i notevoli rischi in tema di longevità, inflazione e volatilità dei tassi di interesse vengono, con l'utilizzo di questo strumento, trasferiti dal danneggiato al responsabile civile e quindi al comparto assicurativo (e riassicurativo). Detti strumenti hanno avuto una larghissima diffusione fino al 2017, quando si è registrata una significativa diminuzione a causa del notevole crollo del tasso di sconto, passato al -0,75%¹⁹.



Un altro elemento fondamentale da segnalare in tema di rendita attiene al modo in cui l'assistenza viene valutata e gestita in alcuni dei paesi oggetto di analisi. In Inghilterra, in Francia e in Germania, in particolare, i bisogni e le necessità dei danneggiati sono accertati e valutati da medici e da altri professionisti esperti in materia che considerano a tutto tondo ogni aspetto della vita umana del soggetto leso, con l'obiettivo di garantire la massima riabilitazione possibile non solo dal punto di vista fisico ma anche sotto il profilo del reinserimento sociale e lavorativo.

Contrariamente a quanto sopra delineato, questo approccio a largo spettro e molto "proattivo" rispetto al sinistro con macrolesione è al giorno d'oggi ancora poco diffuso in Italia. Qui la gestione di questi casi si rivela pertanto molto difficoltosa e complessa, originando frequentemente contenziosi nei quali l'aspetto sociale, dinamico-relazionale e professionale del danneggiato non viene comunque indagato a fondo e, di conseguenza, non sono valutate attentamente le necessità peculiari di ogni singolo danneggiato. Mentre in Italia questo tipo di voci risarcitorie attengono alla componente non patrimoniale del danno (spesso risarcita sotto forma di "danno riflesso" in favore dei congiunti del leso), in Francia e Germania questa tipologia di valutazioni riguarda anche le spese future di assistenza, risarcite anche nei casi in cui la stessa viene fornita dai familiari del soggetto macroleso.

Conclusioni

L'analisi comparatistica sopra illustrata mette in luce alcuni elementi molto importanti da considerare.

Nel caso dei sinistri mortali – a parte il sistema italiano che rappresenta un *unicum* nel panorama europeo in merito all'incidenza della componente non patrimoniale del risarcimento in favore dei congiunti – nei diversi sistemi esaminati il fattore principale che determina l'ammontare del risarcimento attiene al reddito della vittima e quindi alla componente patrimoniale del risarcimento.

Nel caso del danno da lesioni, invece, il ruolo fondamentale della valutazione e liquidazione del danno è rappresentato dal costo delle spese mediche e di assistenza sanitaria e riabilitativa presente e futura. In questo caso, tuttavia, non si tratta di divergenze di valutazioni e liquidazioni dovute solo da leggi e decisioni giurisprudenziali, ma bensì si tratta di diversità strutturali dei singoli sistemi sanitari e assistenziali nazionali. In questo scenario le peculiarità di ciascun sistema sanitario e previdenziale nazionale devono essere sempre tenute in considerazione nel confronto delle diverse stime e valutazioni svolte per ciascun ordinamento.

Sicuramente, partendo dalla prima analisi svolta nel 2013, non può che registrarsi una sempre maggiore attenzione alla componente patrimoniale del danno, che assume un ruolo di anno in anno sempre più rilevante.

In conclusione, nonostante la volontà di armonizzazione dimostrata dall'Unione Europea, permangono alcune importanti differenze tra i diversi ordinamenti analizzati, derivanti principalmente da prassi, disposizioni legislative e giurisprudenza. Ciò porta ancora oggi, anche a distanza di un decennio dalla prima analisi effettuata nel 2013, a non rilevare dei segnali di armonizzazione tra i sistemi risarcitori dei diversi paesi. Allo stato attuale è ancora molto difficile anche solo immaginare un modello risarcitorio uniforme o simile per tutti i sistemi europei, risultando spesso fuorvianti le comparazioni effettuate su singole voci di danno o su particolari e circoscritti aspetti del danno alla persona.

Riguardo agli Autori



Lorenzo Vismara responsabile servizio sinistri per la Branch di Milano di Gen Re, è esperto di gestione sinistri casualty con particolare focus sul risarcimento del danno alla persona. Raggiungibile all'indirizzo: lorenzo_vismara@genre.com



Francesca Nozzi ha alle spalle oltre dieci anni di esperienza in ambito assicurativo, maturata sia come avvocato in studi legali internazionali, sia in primarie compagnie di assicurazione con particolare focus in materia di Medical Malpractice. Francesca è entrata a far parte del team Gen Re, presso l'ufficio di Milano, a giugno 2019. E'raggiungibile all'indirizzo: francesca.nozzi@genre.com

Con il contributo di

Richard C. Willoughby, London
Alix Pardo, Paris
Patrick Le Roy, Cologne
Martin Peiffer, Cologne
Federico Maroto, Madrid

Endnotes

- 1 <https://www.genre.com/knowledge/publications/2014/january/cfpc1401-en>
- 2 Ania, Italian Insurance Report 2020–2021
- 3 European Commission – Press Release, 20 April 2021 “Road safety: 4,000 fewer people lost their lives on EU roads in 2020 as death rate falls to all-time low”.
- 4 Per maggiori informazioni visitare il sito: <https://www.transportextra.com/publications/local-transport-today/news/69249/uk-must-do-more-to-cut-road-deaths-says-pacts> e il sito: <https://etsc.eu/15th-annual-road-safety-performance-index-pin-report/>.
- 5 Il report include tutti gli Stati EU ad eccezione di Malta e Lituania per insufficienza di dati.
- 6 “European Transport Safety Council, reducing road deaths among young people” report di ottobre 2021.
- 7 Nel 2011 grazie alla nota sentenza “Amatucci” n. 12408, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e seguita da numerose successive pronunce nella stessa direzione, le tabelle di Milano hanno ricevuto un generale riconoscimento a livello nazionale, tanto da acquisire una valenza “paranormativa”. Ancora oggi le tabelle meneghine costituiscono il parametro liquidativo maggiormente utilizzato sia in ambito giudiziale, sia in ambito stragiudiziale.
- 8 Per prima si segnala la sentenza “Scoditti” n. 10579 emessa ad aprile 2021 famosa per aver scardinato la tendenza all’applicazione delle tabelle milanesi, contestandone la struttura basata su una forbice eccessivamente discrezionale. In seguito a detta statuizione successive sentenze della Suprema Corte si sono pronunciate nella stessa direzione.
- 9 Le linee guida metodologiche per il risarcimento del danno alla persona (“Recueil méthodologique commun pour l’indemnisation des dommages corporels”) sono state emesse nel marzo 2013 e aggiornate regolarmente dalle Corti d’Appello francesi. Tali linee guida, in caso di morte, prevedono un risarcimento in favore della moglie o del figlio del defunto compreso tra € 20.000 e € 30.000. Al contrario, stando all’applicazione delle tabelle milanesi, per lo stesso risarcimento il range di riferimento è compreso tra € 168.000 e € 336.000.
- 10 In una nota pronuncia del maggio 2020 (caso McCulloch), applicando il sistema scozzese di Loss of Society, in termini di danno non patrimoniale sono stati riconosciuti £ 120.000 in favore del coniuge della vittima, £ 25.000 in favore della sorella e £ 30.000 per ciascun genitore.
- 11 BGBl. I 2017, 2421. La prima bozza di legge è stata sottoposta su iniziativa del Ministro della Giustizia bavarese nel 2012, il processo legislativo ha poi visto l’approvazione da parte del Governo federale nel 2014, mentre la legge ha poi visto la luce ed è entrata ufficialmente in vigore a partire dal 17 luglio 2017.
- 12 Per maggiori dettagli consultare il contributo indicato nel seguente link <https://www.genre.com/knowledge/publications/2018/april/cfpc1804-en>.
- 13 Per maggiori dettagli consultare: <https://www.genre.com/knowledge/publications/2016/april/cmint16-2-en>.
- 14 Il Report segnala che nel 2019 120.000 persone sono rimaste gravemente lese a seguito di incidenti stradali registrati in 27 Paesi dell’Unione.
- 15 La sezione relativa ai danni non patrimoniali “base” contiene un elenco di tutte le varie tipologie di danno alla salute, compreso il danno di carattere psicologico. Il Baremo nella parte medico-legale comprende altresì la classificazione, descrizione e valutazione di ciascuna tipologia dei danni di cui sopra. La gravità di ciascuna lesione si misura in punti da 1 a 100, rappresentando 100 il livello di gravità maggiore in assoluto. La sezione relativa alla personalizzazione del danno standard consente un incremento fino al 25% rispetto alla quantificazione standard a seconda delle circostanze relative al caso concreto.
- 16 Lo scorso gennaio 2021 il Ministero dello Sviluppo economico, con chiaro fine di omogeneità e armonizzazione del sistema risarcitorio nazionale, ha emesso una bozza di tabelle di legge Nazionali, molto simili al sistema tabellare meneghino da applicarsi ai danni di non lieve entità (da 10% a 100% di invalidità permanente). Questa bozza di tabella è ancora oggetto di discussione e nessuna legge al momento risulta essere approvata. Tuttavia, stando alle recenti informazioni provenienti dalla maggiore dottrina in tema assicurativo, nei prossimi mesi dovrebbe essere approvata una legge ad hoc per l’introduzione di un sistema risarcitorio nazionale su base tabellare obbligatoriamente applicabile in quanto di derivazione legislativa.
- 17 Cfr. nota 7.
- 18 L’Ultima edizione del “Recueil méthodologique commun pour l’indemnisation des dommages corporels” stabilisce e suggerisce un import risarcitorio massimo per questa tipologia di danni, che arriva a € 866.000.
- 19 Il tasso è stato nuovamente adeguato nel 2019 e si attesta oggi al – 0,25% per Inghilterra e Galles (-0,75% in Scozia). In molti casi il tasso negativo favorisce la scelta da parte dei danneggiati a optare per una somma unica su base forfettaria che viene così reinvestita. Ad oggi i PPO vengono riconosciuti in tutti quei casi in cui il soggetto danneggiato, a causa della lesione subita, perde la capacità di agire per i propri interessi.

The difference is...the quality of the promise.



genre.com | genre.com/perspective | Twitter: @Gen_Re

General Reinsurance

Milan Branch

Via Turati n. 25, 2° piano

20121 Milano

Tel. +39 02 7621 18 1

Fotos: © Getty Images: Halfpoint, designer491, master1305, Mack15, JasonKSLeung, KatarzynaBialasiewicz, osherro

Queste informazioni sono state redatte dalla Gen Re con lo scopo di informare il nostro staff professionale, ed i nostri clienti; sono soggette a variare col tempo e potrebbero essere riviste e aggiornate periodicamente. Non costituiscono ne' consulenza legale, ne' medica. Siete invitati a rivolgerVi ai Vostri consulenti prima di avvalervene.

General Reinsurance®

© General Reinsurance AG 2022